

Area di Processo: Tutte le Aree Retitalia

Procedura: Procedura Whistleblowing per la segnalazione di illeciti e irregolarità

**PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA
(WHISTLEBLOWING)**

ai sensi del D.lgs. 24/2023

Redatto Area Del Personale	Verificato Organismo di Vigilanza	Approvato Consiglio di Amministrazione
---------------------------------------	--	---

STORICO DELLE REVISIONI		
Rev.	Data Emissione	Descrizioni principali modifiche
00	26 ottobre 2022	Prima versione procedura
01	12 dicembre 2023	Aggiornamento procedura

Eventuali stampe del documento sono copie non controllate e non soggette a revisione.

Indice

1	OBIETTIVO	4
2	DESTINATARI	4
3	MODALITÀ DI RECEPIMENTO	5
4	LE SEGNALAZIONI	5
4.1.	Oggetto della segnalazione	5
4.2.	Contenuto della segnalazione	7
4.3.	Destinazione e modalità di segnalazione	7
4.4.	Gestione e valutazione delle segnalazioni	10
5	LE SEGNALAZIONI ESTERNE.....	11
5.1.	La segnalazione esterna ad ANAC	11
5.2.	La segnalazione esterna tramite divulgazione pubblica	12
5.3.	La segnalazione esterna tramite ricorso alla pubblica autorità	13
6	TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO	13
6.1.	La tutela del segnalante nel D.lgs.24/2023	13
6.2.	La riservatezza del segnalante	15
6.3.	La tutela del segnalato	17
7	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	17
7.1.	Informativa privacy	17

1 OBIETTIVO

L'obiettivo perseguito dalla presente procedura consiste nella descrizione e regolamentazione del processo di gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità, come previsto dal D.Lgs. 24/2023, in ottemperanza della Direttiva (UE) n. 63 del 15 marzo 2023, nonché nella definizione delle attività necessarie alla corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza, al fine di fornire al segnalante (cd. *whistleblower*) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni. In ultimo, per dare evidenza delle forme di tutela che vengono predisposte dalla società in conformità alle disposizioni normative ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

In particolare, la presente procedura si pone l'obiettivo di:

- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante, dei cd. facilitatori e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
- assicurare per la segnalazione l'istituzione di più canali, come previsti dalla normativa, specifici, riservati e gestiti da un organismo indipendente e autonomo.

2 DESTINATARI

Sono da intendersi Destinatari della presente procedura di gestione delle segnalazioni i seguenti soggetti:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, nonché tutti coloro che operano, collaborano, ovvero abbiano un rapporto qualificato quali fornitori,

partner commerciali, consulenti, collaboratori e, in linea generale, tutti i soggetti esterni che intrattengono rapporti con la Società;

- componenti dell'Organismo di Vigilanza.

3 MODALITÀ DI RECEPIMENTO

Della presente procedura è data la più ampia diffusione, sia ai dipendenti che collaboratori, nonché a soggetti terzi, così da diventare un costante riferimento nelle attività aziendali della Società.

È accessibile in formato elettronico:

- nel disco di rete aziendale in cartella “MOG 231”
- nel sito internet www.retitalia.eu

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

4 LE SEGNALAZIONI

4.1. Oggetto della segnalazione

Devono formare oggetto di segnalazione:

- violazioni del diritto nazionale, in particolare gli illeciti amministrativi, civili, contabili nonché penali;
- violazioni del diritto dell'Unione Europea, nello specifico: a) violazioni del diritto dell'Unione Europea, relativamente ai settori determinati dall'allegato 1, quali illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; b) conformità dei prodotti; c) sicurezza dei trasporti; d) tutela dell'ambiente; e) salute pubblica; f) protezione dei consumatori; g) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; h) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, relativi al mercato interno – quale la libera circolazione delle persone, merci, servizi o capitali – ovvero che ne vaniscano gli effetti;

- condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- violazioni o sospetti di violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice etico o delle procedure, regolamenti, protocolli adottati dalla Società da cui possa derivare un rischio sanzionatorio.

I comportamenti oggetto di segnalazione possono qualificarsi come commissivi di una specifica condotta illecita o violazione e/o come omissivi rispetto a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, dal Codice etico, dalla normativa interna e dai protocolli.

Le segnalazioni possono, altresì, riguardare una richiesta di violazione o l'induzione a commettere una violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice etico, della normativa interna e dei protocolli adottati dalla Società.

Le segnalazioni gestite saranno soltanto quelle relative a fatti, atti, azioni ovvero omissioni riscontrate direttamente dal segnalante e non basati su voci correnti.

La segnalazione non potrà, inoltre, riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale del segnalante ovvero attinenti al rapporto di lavoro. Infatti, i canali di segnalazione non dovranno essere utilizzati per attenzionare problematiche meramente personali, quali quelle attinenti al rapporto lavorativo, le quali sono ricomprese nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, nonché per rivendicazioni o ritorsioni.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la segnalazione può riguardare azioni o omissioni, commesse o tentate:

- configurabili quali illeciti civili, penali, amministrativi o contabili;
- violazioni del diritto dell'Unione Europea, relativamente ai settori determinati dall'allegato 1, quali illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- poste in essere in violazione del Modello, del Codice Etico, dei principi di controllo interno e di altre procedure interne o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;

- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale alla Società o ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso Retitalia S.p.A.;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente.

4.2. Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere:

- a) circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti;
- b) riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala;
- c) contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

La segnalazione deve, quindi, fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle opportune verifiche ed accertamenti a riscontro dei fatti oggetto della stessa.

Sebbene siano preferibili le segnalazioni trasmesse in forma non anonima, saranno gestite anche le segnalazioni anonime e cioè prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, purché siano adeguatamente dettagliate e circostanziate ed in grado di far emergere situazioni e fatti determinanti.

4.3. Destinazione e modalità di segnalazione

Il segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni come descritte nel par. 4.1, potrà effettuare una segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza costituisce il destinatario delle segnalazioni in ragione della sua competenza, indipendenza e autonomia, nonché della formazione in materia.

Le segnalazioni potranno essere effettuate tramite una piattaforma specificamente acquisita dalla Società al fine di garantire una corretta applicazione delle prescrizioni normative.

Invero, le segnalazioni dovranno essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza, tramite comunicazione inserita sulla piattaforma, raggiungibile all'indirizzo

<https://20.224.155.155:8443/#/>

Tramite la piattaforma sarà possibile trasmettere la segnalazione scritta (in forma anonima e non) all'Organismo di Vigilanza, che ne garantisce la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute. Nello specifico, L'Organismo di Vigilanza riceve una comunicazione tramite e-mail generata dalla piattaforma; potrà accedere alla piattaforma per visualizzare la segnalazione con un'interfaccia ad esso dedicata senza poter visualizzare alcun dato del segnalante, con il quale le comunicazioni verranno gestite tramite piattaforma e la tutela della sua riservatezza è garantita tramite il sistema di criptazione dei dati che rilascia al segnalante un *token* univoco senza registrazione di alcun dato; è, inoltre, escluso qualsiasi tracciamento dati tramite registrazione di indirizzo IP.

La segnalazione, presentata attraverso la piattaforma, dovrà seguire i passaggi dalla stessa indicati, configurandosi in prima fase nella scelta di procedere con la segnalazione, a cui seguirà:

1. La segnalazione di illeciti

Il segnalante dovrà compilare i campi determinati al fine di circostanziare la segnalazione fattualmente, temporalmente, e qualora a conoscenza, circa le persone coinvolte;

2. Se la segnalazione sia stata trasmessa ad altri individui, Autorità o Istituzioni

3. Eventuali allegati comprovanti ovvero a supporto di quanto descritto nella segnalazione

4. Eventuali misure ritorsive subite per una segnalazione precedente ovvero per quella in corso

5. Possibilità di scelta per il segnalante di rendere anonima la propria segnalazione ovvero di inserire dati identificativi – si evidenzia che, qualora rendesse noti i propri dati identificativi, gli stessi sarebbero consultabili solo dall'OdV e dai soggetti da questi autorizzati e che la tutela della riservatezza di tali dati costituisce un dovere per l'Organismo di Vigilanza e degli altri soggetti coinvolti

6. Finalizzazione della segnalazione tramite invio della pratica

A seguito dell'invio della segnalazione sarà rilasciato un *token* univoco di accesso per il segnalante che gli permetterà di accedere sulla piattaforma dalla schermata iniziale, monitorando così i *feedback* e aggiornamenti relativi alla propria segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà ricevere, sempre tramite un canale ad accesso esclusivo dallo stesso, anche le segnalazioni per via vocale, attraverso il canale attivo al numero: +39 02 49769115

Nel caso che il segnalante scelga di attivare il canale orale tramite dispositivo telefonico, dovrà circostanziare:

1. descrizione sullo svolgimento dei fatti, ovvero ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
2. indicazione temporale circa i fatti dichiarati;
3. generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione ovvero siano stati coinvolti o esecutori dei fatti segnalati;
4. dati del segnalante (in caso di segnalazione non anonima).

Infine, è possibile attivare la segnalazione anche tramite posta ordinaria, indirizzata nella seguente modalità:

Alla Cortese Attenzione dell'Organismo di Vigilanza di Retitalia S.p.A.,
Via Gasparre Gozzi 1/A
20129 Milano (MI)

In particolare, il segnalante dovrà predisporre tre buste chiuse, ove:

- nella prima dovrà essere inserita la segnalazione;
- nella seconda gli eventuali dati del segnalante;
- entrambe dovranno essere inserite in una terza busta, che sarà inviata all'indirizzo della società, all'attenzione dell'OdV.

Questo consentirà all'OdV di utilizzare la documentazione relativa alla segnalazione tutelando la riservatezza del segnalante.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato (ad esempio ad un superiore gerarchico) in una modalità differente dai tre canali sopracitati la segnalazione dovrà essere trasmessa entro sette giorni al soggetto competente, informando della trasmissione il soggetto segnalante. Il soggetto che ha erroneamente ricevuto la segnalazione è tenuto a garantire la riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione.

4.4. Gestione e valutazione delle segnalazioni

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Organismo di Vigilanza, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività di indagine e approfondimento ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti segnalati.

Presentata la segnalazione, il segnalante riceverà entro sette giorni avviso della ricezione e presa in carico della stessa. Invero, entro tre mesi da tale scadenza riceverà dall'Organismo di Vigilanza un aggiornamento sulla conclusione delle indagini ovvero sull'andamento delle stesse, tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute. Il segnalante per vedere e verificare tali avvisi dovrà accedere alla piattaforma con il *token* univoco e personale ricevuto al momento della segnalazione. L'accesso tramite le credenziali, generate automaticamente, al momento della presentazione della segnalazione è l'unica modalità per accedere a tali notifiche, nonché l'unica modalità di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza e garanzia della tutela del segnalante attraverso strumenti informatici volti a criptare i dati.

Nel corso delle verifiche, l'OdV può avvalersi del supporto e della collaborazione della funzione *Compliance* nonché delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, all'occorrenza, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta. Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto dell'anonimato del segnalante, salvo ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. I medesimi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante, gravano su chi è eventualmente intervenuto a supporto dell'OdV.

All'esito dell'attività istruttoria, l'OdV assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del MOG e/o del Codice Etico ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente al Presidente, all'Amministratore Delegato e, alla prima riunione possibile, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio alla segnalata

nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la Società potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari. Qualora la segnalazione abbia riportato informazioni false, effettuata con dolo o colpa grave, da parte di collaboratori ovvero da fornitori costituisce motivo di recesso del contratto per giusta causa, salve la riserva di agire nelle opportune sedi giudiziali per la tutela e il risarcimento danni occorso.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a documentare, mediante la conservazione dei documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. Inoltre, lo stesso si riserva di archiviare la documentazione raccolta secretando dati ed elementi che possano consentire l'identificazione dei segnalanti al fine di garantire la riservatezza dei dati dei segnalanti.

I documenti sono archiviati insieme alla documentazione dell'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza per un periodo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non superiore a cinque anni.

5 LE SEGNALAZIONI ESTERNE

5.1. La segnalazione esterna ad ANAC

Il segnalante, previo il ricorso – ad esclusione dei casi di seguito evidenziati – del canale interno per le segnalazioni, può effettuare una segnalazione esterna presso il canale istituito dall'ANAC.

Il ricorso al canale esterno può essere effettuato **esclusivamente** in presenza di una tra le seguenti condizioni:

- non conformità di attivazione del canale interno rispetto alle prescrizioni normative;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e il canale interno non ha funzionato correttamente, ovvero la segnalazione non è stata trattata in un termine ragionevole oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;

- il segnalante ha il fondato motivo di ritenere che non sarebbe dato adeguato seguito alla segnalazione ovvero che potrebbe determinare un rischio elevato di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterno è a cura diretta di ANAC, al quale si può accedere attraverso il sito istituzionale alla piattaforma dedicata ([Whistleblowing - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it))

5.2. La segnalazione esterna tramite divulgazione pubblica

La persona segnalante ha, inoltre, la possibilità di effettuare direttamente una divulgazione pubblica. I casi in cui opereranno le tutele previste sono identificati in:

- precedente segnalazione interna, a cui la Società non ha dato riscontro nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione), alla quale abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non abbia fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (3 (tre) mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 (sei) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- precedente segnalazione esterna ad ANAC, la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- qualora abbia ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti come, ad esempio, per l'incolumità fisica di una o più persone.
- Inoltre, è possibile ricorrere alla divulgazione pubblica qualora si abbia fondato motivo per ritenere che la segnalazione interna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure vi sia il timore che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Si evidenzia che la comunicazione può essere trasmessa:

- a. ai rappresentanti eletti;
- b. alle organizzazioni della società civile;
- c. ai sindacati o alle organizzazioni imprenditoriali e professionali.

Per suddetti soggetti si prevede il compito di registrare la comunicazione, anche qualora ricevuta in forma anonima, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

5.3. La segnalazione esterna tramite ricorso alla pubblica autorità

Il segnalante ha, infine, la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, limitatamente per denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Si rammenta che l'ambito oggettivo, per tale canale, è ristretto soltanto ai reati (procedibili d'ufficio), e pertanto, più ristretto, di quello delle segnalazioni effettuabili dal *whistleblower* rispetto alla segnalazione tramite altri canali.

Le Autorità Giudiziarie presso le quali si è sporta la denuncia sono tenute ai medesimi obblighi relativi alla tutela della riservatezza del segnalante.

6 TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

6.1. La tutela del segnalante nel D.lgs.24/2023

Con l'espressione "segnalante" si fa riferimento al dipendente ovvero ai portatori di interessi esterni nonché altri soggetti individuati dalla disciplina, che rilevando un possibile reato, un pericolo o un altro rischio che possa danneggiare l'Ente, ovvero l'interesse pubblico segnala agli organi legittimati a intervenire.

Con il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24, il legislatore italiano ha novellato il panorama legislativo, dando nuovamente attuazione alle istanze europee ed in particolare alla Direttiva (UE) 2019/1937, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (cd. Direttiva *Whistleblowing*), avente la ratio di creare un sistema minimo di tutela sul tutto il territorio

dell'Unione Europea.

Il Legislatore ha così abrogato la normativa previgente, in particolare l'art. 6, comma 2 *ter* e *quater*, del D. Lgs.231/2001 e modificato l'art.6, comma 2 *bis*, prevedendo:

- uno o più canali che consentano ai soggetti individuati di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto con l'ente stesso. Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione, attivabile su richiesta del segnalante, consistente in un colloquio diretto con il soggetto responsabile delle segnalazioni;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, inserite anche nel sistema disciplinare interno;
- il divieto di misure ritorsive nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni, di cui all'art. 2, comma 1, del D.lgs. n.24/2019, invero tale fatto può essere denunciato all'ANAC che potrà attivare l'Ispettorato del Lavoro;
- gli artt. 17 e 24, comma 4, richiamante l'art. 4 della L. 15 luglio 1966 n. 604, disciplinano il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante, che viene espressamente qualificato come "nullo". Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata, minacciata o tentata nei confronti del Segnalante.

L'articolo 17, comma 3, inoltre, prevede che in caso di controversie legate all'erogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa – anche solo tentata o minacciata - avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta al datore di lavoro provare che tali misure siano state adottate sulla base di ragioni estranee alla segnalazione stessa (c.d. "inversione dell'onere della prova a

favore del segnalante”)¹.

Per la segnalazione di ritorsioni – anche tentate o minacciate – il segnalante dovrà fare pervenire la comunicazione esclusivamente all’ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione effettuata. Il segnalante dovrà solo dimostrare di avere effettuato la segnalazione e subito un danno, e qualora ne sia accertata la natura ritorsiva, ne consegue la nullità dell’atto e l’applicazione di una sanzione pecuniaria.

La protezione prevista in caso di ritorsione non trova applicazione qualora sia accertata con sentenza – ancorché non definitiva di primo grado – nei confronti del segnalante la responsabilità per reati di calunnia, diffamazione o per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero la responsabilità civile per avere riportato informazioni false intenzionalmente con dolo o colpa grave. Invero, in tali casi, il segnalante sarà soggetto ad una sanzione disciplinare interna.

6.2. La riservatezza del segnalante

La società, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dell’identità del segnalante e/o qualsiasi informazione dalla quale potrebbe essere desunta, direttamente o indirettamente e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento. Tali informazioni non potranno essere rivelate a persone diverse da quelle deputate alla gestione della segnalazione senza un espresso consenso ovvero tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La riservatezza del segnalante è tutelata con particolare intensità non solo successivamente alla segnalazione, ma anche in via preventiva, attraverso le misure di *privacy by design* e *by default* a fondamento del sistema di segnalazione quale il sistema atto a criptare i dati del segnalante che gli rilascia un *token* ai fini dell’autenticazione sul portale per le successive comunicazioni, nonché il non tracciamento dell’indirizzo IP dalla stessa piattaforma.

È compito dell’Organismo di Vigilanza garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin

¹ La tutela attraverso lo strumento processuale di inversione dell’onere della prova si applica esclusivamente al segnalante e non ad ulteriori soggetti tutelati come i cd. Facilitatori.

dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. Il venir meno di tale obbligo costituisce violazione della presente procedura ed espone l'OdV a responsabilità

In particolare, la società garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.);
- il documento di segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 241/90 s.m.i.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del provvedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nei confronti del segnalante e degli eventuali ulteriori soggetti coinvolti, ai sensi della presente procedura e del D.lgs. n. 24/2023, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

Il segnalante, ovvero i soggetti con un legame qualificato con lo stesso, che ritengono di avere subito una ritorsione devono presentare comunicazione esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che

le competono e le eventuali irrogazioni di sanzioni. Il segnalante deve trasmettere gli elementi necessari per dedurre la consequenzialità tra segnalazione e presunta ritorsione.

6.3. La tutela del segnalato

In conformità con la normativa vigente, la società ha adottato le stesse forme di tutela e garanzia della *privacy* del segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc..).

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in "mala fede", e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7.1. Informativa privacy

I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti i soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione della segnalazione, saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, in linea con le previsioni del GDPR e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per la gestione della stessa.

Retitalia S.p.A., società con sede in Milano, Via Gaspare Gozzi 1/A, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi GDPR rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei suoi dati appare facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità

dell'operato dell'Organismo di Vigilanza di Retitalia S.p.A.. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e Retitalia S.p.A. mediante il proprio OdV si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "mala fede".

La Società ricorda, inoltre, che i dati forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'OdV sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte escluse dal perimetro del D.lgs. 24/2023. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Ai sensi del GDPR, il segnalante potrà esercitare i seguenti diritti:

- Ottenere indicazioni dell'origine dei propri dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati.
- Ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; l'elenco di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporti un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, il segnalante potrà rivolgersi direttamente all'OdV. incaricato al trattamento a ciò designato dal titolare, tramite casella di posta elettronica organismovigilanza@retitalia.eu o, tramite posta ordinaria presso l'Organismo di Vigilanza c/ola sede della Società in via Gaspare Gozzi 1/A, 20129 Milano (MI).